



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@socciorossi.it

Website www.socciorossi.it

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di ottobre	pag.	2
Novità per l'attestato di prestazione energetica a decorrere dal 1° ottobre 2015	pag.	4
Scadenza al 30.10 per la comunicazione beni e finanziamenti 2014	pag.	6
Compensazione dei crediti certificati verso la P.A. con ruoli notificati entro il 31 dicembre 2014	pag.	9
Acconto Imu terreni in scadenza al 30 ottobre	pag.	10
Senza sanzioni i pagamenti rateali proseguiti dagli eredi	pag.	11
I chiarimenti del Mise in tema di <i>start up</i> innovative	pag.	12
Nuovo credito d'imposta per le erogazioni liberali fatte ad istituti scolastici	pag.	15
L'invio delle spese sanitarie per la compilazione del modello 730: il nuovo adempimento	pag.	17

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Procedure per i finanziamenti dei soci	pag.	19
--	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2015	pag.	25
--	------	----

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Comunicazione del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta ad un interpello specificando che nel caso di conservazione in modalità elettronica delle fatture, il contribuente non è tenuto a comunicare mediante il modello AA7/10 o AA9/12 all'Agenzia delle Entrate il nominativo del conservatore, qualora soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili, purché in caso di accesso i verificatori siano messi nelle condizioni di visionare presso la sede del contribuente ovvero del depositario la documentazione fiscale che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture elettroniche. Gli estremi identificativi del soggetto che si occupa della conservazione decennale sono già presenti nel manuale della conservazione. È, pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante il modello Unico con la compilazione del rigo RS140, codice 1.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.81, 25/09/2015)

VOLUNTARY DISCLOSURE

Differimento dei termini per la presentazione dell'istanza di adesione al 30 novembre 2015

Il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero è stato prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. Il Decreto Legge, varato a poche ore dalla chiusura dei termini previsti dalla Legge 186/2014 ha allungato al 31 dicembre 2016 il tempo riservato all'Agenzia delle Entrate per scrutinare le pratiche, con l'obbligo di dovere trattare unitariamente le istanze e di liquidarle contestualmente (evitando, pertanto, che siano liquidate separatamente singole annualità per i contribuenti in momenti diversi). Viene, inoltre, nuovamente chiarito che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, in materia di contrasto al riciclaggio.

(Consiglio dei Ministri, Decreto Legge, 29/09/2015)

REDDITOMETRO

Aggiornati gli indici di capacità contributiva per la ricostruzione sintetica del reddito

Come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 i beni e i servizi individuati che determinano la capacità di spesa dei contribuenti sono aggiornati con periodicità biennale da un decreto del Mef. In particolare, il decreto del 16 settembre 2015 individua le regole applicative dello strumento accertativo per i periodi di imposta 2011 e 2012. Il decreto del 24 dicembre 2012 aveva delineato il *modus operandi* per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010. Tra le novità più importanti figura il tramonto definitivo delle spese Istat: a dichiarare l'illegittimità dell'utilizzo delle spese Istat era stato il Garante della Privacy che, con il parere del 21 novembre 2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all'Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 16/09/2015, G.U. n.223 del 25/09/2015)

AUTOTRASPORTATORI

Aggiornato il software per la richiesta del *bonus* caro petrolio del terzo trimestre 2015

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è stato pubblicato il pacchetto informatico aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio 2015 e il 30 settembre 2015. La quota rimborsabile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto. Il modulo può essere presentato on line, servendosi del Servizio telematico Edi delle Dogane oppure in formato cartaceo. Per chi non si avvale del Servizio Edi, è previsto che il contenuto della dichiarazione vada riprodotto anche su supporto informatico (*cd, dvd o pen drive*), da consegnare insieme al modello cartaceo. Per la presentazione, le imprese nazionali e quelle comunitarie obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, dovranno rivolgersi allo sportello delle Dogane territorialmente competente, mentre le imprese comunitarie non obbligate alla dichiarazione dei redditi nel nostro Paese dovranno consegnare modulo e supporto digitale all'ufficio delle Dogane di Roma I. Il *bonus* è rimborsabile o fruibile in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo 6740). La scadenza per la presentazione dell'istanza è il 31 ottobre 2015.

(Agenzia delle Dogane, Nota n.104552/RU, 23/09/2015)

RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

Esclusi dall'agevolazione *bed and breakfast*, villaggi turistici e affittacamere

Il credito di imposta del 30% delle spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture alberghiere dall'articolo 10 del D.L. 83/2014 è concesso alle sole strutture così come definite dal D.M. 07 maggio 2015. Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito di imposta i campeggi, i villaggi turistici, i parchi vacanza, i *bed and breakfast*, gli affittacamere e le case per vacanze. Inoltre, il credito di imposta può essere richiesto solamente dal soggetto identificabile come impresa alberghiera e, pertanto, in caso di affitto di azienda, l'agevolazione non può essere fruita dall'impresa concedente. Si ricorda che le istanze possono essere presentate tramite il Portale <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>, dal 12 ottobre 2015 e fino al 15 ottobre 2015 (vedasi Informativa sulla Circolare di settembre 2015).

(Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, *faq*, 24/09/2015)

IMMOBILI

Pubblicate le Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie

È disponibile in questi giorni sul sito *web* dell'Associazione Bancaria Italiana la bozza di aggiornamento delle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie. Redatte dall'ABI e dai Consigli Nazionali delle principali professioni tecniche e associazioni di categoria, le linee guida sono state condivise tra gli ordini professionali dei periti e le principali società di valutazione immobiliare, all'interno di un protocollo di intesa stabilito nel novembre del 2010.

(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 19/09/2015)

**Oggetto: NOVITÀ PER L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A DECORRERE
DAL 1° OTTOBRE 2015**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. n.162 (S.O. n.39) del 15 luglio 2015 tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici:

- il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
- il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere;
- il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo modello di Ape è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (Siape), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Nuovo Ape in vigore dal 1° ottobre 2015

Dal 1° ottobre 2015 l'Ape deve essere redatto in conformità al *format* approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1° ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto.

Gli Ape rilasciati prima del 1° ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che:

- non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l'aggiornamento;
- siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l'Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro. Il costruttore o il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro. Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede l'Ape è punito con una sanzione da 300 euro a 1.800 euro.

Annunci commerciali

Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici aggiornate sanciscono che dal 1° ottobre 2015 gli annunci di offerte di vendita o di locazione debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Negli annunci commerciali, con l'esclusione degli annunci via *Internet* e a mezzo stampa, è obbligatorio l'utilizzo dello specifico prospetto nel quale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- la classificazione dell'immobile oggetto di attestazione;
- l'indice della prestazione energetica rinnovabile;
- le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.

È pubblicato un prospetto grafico conforme ad un annuncio commerciale nell'Appendice C delle Linee Guida.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o di locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione da 500 euro a 3.000 euro.

Oggetto: SCADENZA AL 30.10 PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2014

Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni di redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n.24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 Tuir, pertanto, sono tali *"il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*.

Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l'invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l'utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 30 ottobre 2015.

Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo
- i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile)
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'articolo 51 Tuir)
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

- hanno un valore non superiore ad 3.000 euro, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo);
- sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (*ex* articolo 67 Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

- i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il *benefit*, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Comunicazione dei finanziamenti

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
- l'Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo socio.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Al riguardo si consideri che:

- per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.
- per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.).

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante

contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

Di particolare importanza è la verifica della soglia per l'obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Esempio

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

- 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro;
- 22 maggio: finanziamento 9.000 euro;
- 8 settembre: restituzione 15.000 euro.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000 euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2014 (la data dell'ultima erogazione nei confronti della società).

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l'obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari).

Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

**Oggetto: COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI VERSO LA P.A. CON RUOLI NOTIFICATI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014**

Il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. 176 del 31 luglio 2015 ha esteso al 31 dicembre 2014 il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensabilità delle stesse anche nel 2015, seppur scadute, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti oggetto di certificazione rilasciata dall'ente debitore e richiesta mediante la Piattaforma telematica PCC. Requisito obbligatorio per effettuare la compensazione del ruolo è che lo stesso sia pari o inferiore al credito certificato e che quest'ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito.

All'impresa che si abilita alla Piattaforma PCC (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) viene concessa la possibilità di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura relativamente alla quale l'ufficio pubblico competente dovrà valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi di vita del credito commerciale (è in ogni caso possibile che i dati della fattura siano stati già caricati dall'ente pubblico debitore). I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che non è conosciuta dai fornitori se non tramite l'accesso alla Piattaforma. Sia le fatture "cartacee" sia le fatture "elettroniche" emesse sono monitorate sulla Piattaforma PCC.

Le imprese/lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono "riscuoterli" immediatamente compensandoli con debiti derivanti da cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014. I crediti possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l'istanza di certificazione degli stessi. L'Ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica. Si ricorda che la certificazione non può essere richiesta agli Enti locali commissariati, agli Organi costituzionali, agli Enti pubblici economici, alle società a partecipazione pubblica.

Per effettuare la compensazione con un ruolo notificato entro il 31 dicembre 2014, la certificazione andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero andranno presentati in Equitalia il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l'attestazione di pagamento. Il credito verso l'ente pubblico utilizzato parzialmente per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata.

Oggetto: ACCONTO IMU TERRENI IN SCADENZA AL 30 OTTOBRE

Entro il prossimo **30 ottobre 2015** sono chiamati al pagamento i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'acconto Imu relativo ai terreni entro lo scorso 16 giugno: per tali soggetti è ammessa una sorta di sanatoria che consente di versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi.

La proroga

A seguito dell'approvazione del D.L. 4/2015 si è creata una certa confusione circa le modalità di versamento dell'imposta municipale dovuta sui terreni agricoli; tale provvedimento, infatti;

- ha ridisegnato la disciplina riguardante l'esclusione da Imu prevista per i terreni montani, disciplina che oggi interessa solo i terreni ubicati in determinati Comuni e in base all'utilizzo che di essi ne viene fatto;
- ha introdotto una detrazione di 200 euro a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che coltivano i terreni in comuni di "collina svantaggiata". Queste novità sono state oggetto di chiarimento da parte del Mef solo lo scorso 28 maggio, quindi a ridosso della scadenza dell'acconto.

Tale disciplina, peraltro, è bene segnalarlo, è stata oggetto di numerosi ricorsi al TAR per contestare la regolarità nella nuova definizione di terreni agricoli esenti: il tribunale amministrativo comunque non si è ancora espresso sul punto.

Al fine di mitigare il problema, il Legislatore nell'ambito del decreto sugli enti locali convertito a fine luglio ha previsto una disciplina per sanare l'omesso versamento in acconto; l'articolo 8, comma 13-bis del D.L. 78/2015 (introdotto in sede di conversione) ha previsto che *"Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13, D.Lgs. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015."*

Va evidenziato, quindi che quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l'acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l'ordinario strumento del ravvedimento operoso.

Oggetto: SENZA SANZIONI I PAGAMENTI RATEALI PROSEGUITI DAGLI EREDI

Con la **circolare n.29/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha fornito utili indicazioni per tutte quelle situazioni nelle quali gli eredi di un contribuente si trovino, in caso di accettazione dell'eredità, a dover proseguire il pagamento rateale promosso dal *de cuius*.

Se è infatti pacifico che le obbligazioni relative al pagamento delle sanzioni amministrativo-tributarie non sono trasmissibili agli eredi (principio di intrasmissibilità sancito dall'articolo 8, D.Lgs. 472/1997), alcuni dubbi erano sorti in merito all'applicabilità di tale concetto nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente fosse intervenuto mentre era in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento (ad esempio acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell'invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) ovvero degli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale). Allo stesso modo era dubbio il caso della trasmissibilità con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Sul tema interviene come detto l'agenzia delle entrate precisando che:

- qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione;
- è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione;
- anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente, che, per quanto sopra precisato, dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi, può trovare applicazione la regola generale di cui all'articolo 65, D.P.R. 600/1973 che prevede la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa;
- è facoltà degli eredi estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

Sotto il profilo metodologico, quindi, una volta che l'Ufficio acquisisce la notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi, provvederà a predisporre e comunicare alle parti interessate il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul *de cuius*.

Restano ovviamente a carico degli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dai medesimi dopo la morte del *de cuius*.

Oggetto: I CHIARIMENTI DEL MISE IN TEMA DI *START UP* INNOVATIVE

Con il D.L. 179/2012 è stato introdotto in Italia un quadro di riferimento per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative c.d. startup, l'articolo 25 del citato decreto definisce *start-up* innovativa la: *"società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione"*.

La *start up* innovativa è quindi una società costituita sotto forma di Srl, Srls, Spa, Sapa e Società Cooperativa che possiede tuttavia i seguenti requisiti:

1. **maggioranza del capitale** sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
2. **costituita e operante** da non più di 60 mesi;
3. **residente in Italia** ai sensi dell'articolo 73, D.P.R. 917/1986, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
4. totale del **valore della produzione annua**, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro;
5. non deve distribuire o aver **distribuito utili**;
6. **oggetto sociale esclusivo o prevalente**, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. non **costituita per effetto di** una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La società deve inoltre soddisfare almeno uno tra i seguenti criteri:

- a) sostenere **spese in ricerca e sviluppo** in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- b) **impiegare personale altamente qualificato** per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/2004
- c) essere **titolare o depositaria o licenziataria** di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Quello che contraddistingue queste nuove realtà è la possibilità di usufruire di agevolazioni normative e fiscali (è necessario a tale scopo essere iscritti nella apposita sezione del Registro delle Imprese presso la Cciaa e presentare periodicamente una attestazione di mantenimento dei requisiti di iscrizione), che di seguito riportiamo.

Benefici normativi

Le *start up* innovative hanno facoltà:

- di estendere di ulteriori dodici mesi il periodo di rinvio a nuovo delle perdite;
- (in caso di riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale) di differire la decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo;
- di utilizzare, anche se costituite in forma di Srl, degli istituti civilistici ammessi solo nelle Spa;
- di offrire al pubblico quote di partecipazione anche se costituite in forma di Srl;
- di derogare al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni;
- di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci.

Benefici fiscali

Oltre alle facilitazioni normative ci sono poi anche agevolazioni di carattere fiscale quali:

- esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese,
- esonero dal pagamento del diritto annuale.
- esenzione da tassazione (e contribuzione) per i redditi derivanti dalla attribuzione a amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese *start up* innovative di azioni, quote o titoli similari (si incentiva in questo modo la partecipazione diretta al rischio di impresa),
- deduzione o detrazione dal proprio reddito per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le persone fisiche e giuridiche di una parte delle somme investite in imprese *start up* innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati,
- possibilità di accedere gratuitamente e in modo semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Recenti interventi del Mise

Al fine di identificare e meglio spiegare i requisiti previsti per l'“accesso” all'istituto delle *start up* innovative il Mise, lo scorso mese, ha emanato nuovi pareri con i quali ha chiarito alcuni aspetti ritenuti dubbi e sollevati dai contribuenti. Esaminiamoli sinteticamente.

⇒ *Costituzione della start up (punto 7)*

Il Mise ha chiarito che può riconoscersi il requisito costitutivo anche alla Srl, già costituita, che si renda affittuaria di un'azienda.

⇒ *Spese in R&S (punto a))*

Il Mise chiarisce che rientrano tra dette spese anche quelle in immobilizzazioni immateriali, con l'unica esclusione delle spese in immobili.

⇒ *Nozione di collaboratore a qualsiasi titolo (punto b))*

Il Mise ha chiarito che il requisito che prevede l'impiego di personale altamente qualificato deve ritenersi soddisfatto anche in relazione ai soci amministratori, quando questi risultino anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

⇒ *Domanda di brevetto (punto c))*

È stato affermato che il requisito della titolarità di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale è soddisfatto anche nel caso in cui la *start up* avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l'esito.

Certificazione dei bilanci

Il Mise ha anche chiarito che, ai fini della certificazione obbligatoria dei bilanci delle *start up* innovative occorre fare riferimento alle norme generali dettate in materia e che quindi la certificazione deve essere tassativamente operata da un revisore o società di revisione, iscritta nell'apposito registro e deve contenere dati tassativi da lei stessa indicati (vedasi allo scopo provvedimento n. 155144/2015).

Il Ministero ha anche spiegato che la certificazione del bilancio deve essere parte integrante dello stesso e deve essere portata in approvazione con questo e con gli altri atti e relazioni connesse. In particolare il Mise ha specificato che la firma in sede di deposito di detti atti deve essere operata con la *smart card* del legale rappresentante e non anche dell'intermediario trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità.

Attestazione mantenimento dei requisiti

In merito alla attestazione di mantenimento dei requisiti per essere iscritti tra le *start up* innovative il Mise specifica che il relativo deposito deve essere effettuato comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio.

Oggetto: NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI FATTE AD ISTITUTI SCOLASTICI

Con la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 107/2015) viene introdotto il cosiddetto “*school bonus*” e cioè un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli istituti scolastici (o meglio “del sistema nazionale di istruzione”).

Al comma 145 dell'articolo 1 della richiamata legge si afferma che “*per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016*”.

⇒ **Ambito soggettivo**

La norma non pare porre limitazioni sotto il profilo soggettivo e cioè in relazione ai soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione: il citato *bonus*, pertanto, spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.

⇒ **Ambito oggettivo**

Il credito di imposta viene riconosciuto alle sole erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti; lo stesso non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

⇒ **Contenuto dell'agevolazione**

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è concesso limitatamente al triennio 2015-2016-2017 ed in misura differenziata a seconda dei periodi di imposta in cui vengono effettuate le erogazioni liberali: il beneficio, infatti, spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017.

⇒ **Trattamento fiscale**

La norma istitutiva dello “*school bonus*” dispone che il credito di imposta “*non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive*”. Ne deriva, pertanto, che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

⇒ **Modalità di utilizzo del credito d'imposta e adempimenti**

I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24. In merito alle spese agevolabili viene fissato un tetto massimo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Sotto il profilo degli adempimenti posti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali la norma prevede l'obbligo di dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle somme tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Oggetto: L'INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730: IL NUOVO ADEMPIMENTO

Il Mef con il Decreto 31 luglio 2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ossia, il nuovo adempimento stabilito dal comma 3 dell'articolo 3, D.Lgs. 175/2014, in base al quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente:

- a) le farmacie pubbliche e private;
- b) le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- c) i medici e odontoiatri.

Come indicato nell'allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato:

Soggetto obbligato alla comunicazione	Tipologia di prestazione oggetto di comunicazione
a) Farmacie pubbliche e private	• <i>ticket</i> (quota fissa e/o differenza con generico); • acquisto o affitto di protesi sanitarie; • acquisto di medicinali; • spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); • altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, <i>test</i> per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
b) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN	• <i>ticket</i> (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; • intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; • protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); • prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;

	• cure termali, previa prescrizione medica; • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
c) Medici e odontoiatri	• spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; • certificazioni mediche; • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa o rimborso i **dati da comunicare** al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 D.Lgs. 175/2014;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso

Per quanto concerne la **tempistica di trasmissione**, si fa presente che la stessa deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa da parte del contribuente.

Per l'anno 2015, le spese oggetto di monitoraggio sono quelle sostenute a partire dalla data del 1° ottobre 2015, con il conseguente obbligo di comunicazione **entro il 31 gennaio 2016** in relazione alle spese sanitarie sostenute a decorrere da tale data e fino al 31 dicembre 2015.

Come precisato dal Mef nel citato Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi abilitati all'invio telematico.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è necessaria una specifica abilitazione al Mef per l'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante.

La comunicazione delle spese richiede, però, ancora una serie di passaggi propedeutici all'operazione. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi telematici del STS.

L'elenco a tutt'oggi non è stato trasmesso. Pertanto, anche se il decreto del Mef ha approvato le specifiche tecniche, l'operazione di trasmissione delle spese mediche non è concretamente possibile.

Oggetto: PROCEDURE PER I FINANZIAMENTI DEI SOCI

L'apporto di liquidità dei soci alle società partecipate può avvenire a diverso titolo, passando dal prestito (quindi con previsione di restituzione sin dall'origine), per giungere al vero e proprio aumento di capitale (con relativa procedura notarile), con le ulteriori sfumature degli apporti in conto capitale o a copertura perdite, che restano acquisiti al patrimonio netto pur senza determinare la modifica dei patti sociali.

Certamente, la forma più frequente di inserimento di liquidità è quella del finanziamento soci, in relazione alla quale si possono evidenziare talune criticità:

- 1) momento a partire dal quale il socio può effettuare un finanziamento;
- 2) tipologia di remunerazione concordata: finanziamento fruttifero o infruttifero, e relativo problema della presunzione di onerosità del prestito prevista dalla norma fiscale;
- 3) possibilità di restituzione, in relazione alle cautele civilistiche esistenti;
- 4) possibilità di rinuncia al diritto alla restituzione, con relativi effetti fiscali.

Quando è possibile effettuare un finanziamento

La vigente normativa in tema di contrasto all'esercizio abusivo dell'attività del credito, consente ai soci l'effettuazione di finanziamenti alla società partecipata, alle seguenti condizioni:

- 1) il socio deve detenere almeno il 2% del capitale;
- 2) il socio deve essere iscritto come tale al Registro Imprese da almeno 3 mesi.

In presenza di tali condizioni il prestito è possibile, anche se nella pratica quotidiana si riscontra che gli apporti di liquidità spesso vengono effettuati direttamente al momento della costituzione della società.

Remunerazione del finanziamento

Come anticipato, la norma fiscale prevede l'esistenza di una presunzione di fruttuosità del finanziamento, presunzione che è possibile vincere mediante:

- la creazione di documenti con data certa, da cui risulti la gratuità;
- l'apposita descrizione contabile che evidenzia l'infruttuosità.

Si ricorda che, al riguardo, non si ritiene valida l'assunzione della decisione in sede assembleare, anche perché ciascun socio decide in proprio e non si applicano le procedure di decisione collettiva.

Sarà allora utile utilizzare i seguenti modelli.

Richiesta inviata dal legale rappresentante ai soci

Alfa Srl
Via – Cap Città (..)
Codice fiscale e Partita IVA: 00000000000

Spett. li Sigg. ri Soci

Oggetto: finanziamento infruttifero

Pregiatissimi Soci,
come da precedenti intese, Vi informo che la nostra società, per tutto il periodo di *start up*, necessita di fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale.
Prima di rivolgermi al sistema bancario, con i connessi oneri, mi pare opportuno richiedervi la disponibilità alla effettuazione di un finanziamento a titolo infruttifero, proporzionale (o meno) alle quote di partecipazione.
Ove foste disposti, Vi pregherei di segnalarmi la somma che potete versare, provvedendo all'accredito diretto sul conto bancario intestato alla società.
Nell'attesa di una vostra cortese risposta, porgo i migliori saluti.

Alfa Srl
Il legale rappresentante

Ciascun socio, a prescindere dalle quote di partecipazione, sarà libero di aderire, o meno, alla proposta, rispondendo alla sollecitazione.

MARIO ROSSI (socio)

Via, ...

Cap Città (..)

Spett.le Società

ALFA srl

Via

.....

Oggetto: finanziamento infruttifero

Con la presente, facendo seguito alla Vostra comunicazione del .../ .../, confermo la mia disponibilità alla effettuazione di un finanziamento infruttifero alla società da me partecipata, con le seguenti caratteristiche:

- Importo: xxxxxx,00
- Rendimento: zero (infruttifero)
- Restituzione: a semplice richiesta con preavviso di 6 mesi.

Provvederò all'accredito delle somme sul conto corrente della società.

Con i migliori saluti

....., / /

Mario Rossi

Per evitare problemi di applicazione dell'imposta di registro, va fatta attenzione al fatto che non debbono mai risultare sul medesimo foglio (da intendersi come contratto) le firme dei due soggetti.

L'esistenza di un documento con data certa può essere facilmente ottenuto:

- apponendo il timbro postale sul documento, seguendo la specifica procedura in uso atta ad evitare che si timbri un foglio bianco, riempiendolo successivamente;
- mediante l'invio di una pec, ove i soci ne fossero dotati;
- registrando il documento all'Agenzia delle entrate, con ovvio aggravio di spese (procedura sconsigliata).

L'evidenza nelle scritture contabili

Scongiurate, così, le possibili ricadute fiscali negative, le somme apportate potranno essere evidenziate nella contabilità della società come segue:

Banca X c/c	a	Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi	
-------------	---	--	--

Nella voce di debito si consideri che:

- viene evidenziato il carattere infruttifero del prestito;
- viene appositamente contrassegnato il creditore, al fine di tenere conto della possibilità che il finanziamento sia effettuato in misure non proporzionali rispetto alle quote, piuttosto che siano state pattuite differenti scadenze di restituzione.

La restituzione dei finanziamenti

Nei *fac simile* sopra proposti si è evidenziata la opportunità di indicare una scadenza di restituzione del prestito, oppure un termine entro il quale effettuare il reso, a richiesta del titolare del diritto.

Tuttavia, va segnalato che il codice civile prevede una norma di tutela per i terzi, tesa a limitare il patologico fenomeno della sottocapitalizzazione delle società italiane.

Il concetto è molto semplice:

- ove il finanziamento sia stato effettuato in un momento in cui era necessaria una dotazione di capitale fisso;
- la restituzione è subordinata all'avvenuto saldo delle altre passività aziendali, così che i terzi non possano essere svantaggiati.

Ipotizzando, allora, che il finanziamento sia avvenuto nell'immediatezza della costituzione e per importi rilevanti rispetto al capitale, si verificherà l'ipotesi della c.d. postergazione; in sostanza, il legale rappresentante non potrà restituire le somme (anche se negli accordi fosse diversamente stabilito), per non violare la norma di legge.

Sarebbe allora opportuno evidenziare la circostanza direttamente nelle scritture contabili, a futura memoria (oltre al fatto che si rende necessario un dettaglio nella nota integrativa), come segue:

Banca X c/c	a	Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi, postergato C.C.	
-------------	---	---	--

Si tenga presente che, sovente, sono gli istituti di credito che richiedono la postergazione rispetto alla restituzione di somme a loro dovute; la circostanza potrà essere così diversamente evidenziata:

Banca X c/c	a	Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi, postergato Finanziamento XY	
-------------	---	---	--

Mancando ostacoli di natura civilistica e contrattuale, all'atto della restituzione si dovrà riscontrare:

Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi	a	Banca X c/c	
--	---	-------------	--

La rinuncia alla restituzione

Si potrebbe anche verificare la rinuncia del socio al diritto alla restituzione del finanziamento, intendendosi apportare tali somme a rafforzamento del capitale sociale.

Anche in tal caso non si tratta di decisione riservata all'assemblea, poiché il diritto è esistente in capo ad ogni singolo socio.

Qui sarà importante comprendere a quale titolo si intende rinunciare, in quanto sono possibili le seguenti alternative:

- “versamenti in conto aumento di capitale”: rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
- “versamenti in conto futuro aumento” di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
- “versamenti in conto capitale” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- “versamenti a copertura perdite” effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.

La corretta qualificazione, anche a livello contabile, appare assai importante in quanto determina l’inserimento nelle voci del patrimonio netto o dei debiti ed, inoltre, può determinare (nel caso in cui non tutti i soci abbiano provveduto in modo paritetico rispetto alla partecipazione) delle situazioni di vantaggio o di svantaggio a carico degli uni e degli altri.

Si potrà allora utilizzare una comunicazione del seguente tenore.

MARIO ROSSI (socio)

Via, ...

CAP Città (..)

Spett.le Società

ALFA srl

Via

.....

Oggetto: rinuncia alla restituzione del finanziamento

Con la presente comunico la mia intenzione di rinunciare al diritto alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data per un importo di euro, destinando tali somme a:

- Versamento in conto aumento capitale, per euro
- Versamento in conto futuro aumento capitale, per euro
- Versamento in conto capitale, per euro
- Versamento a copertura perdite, per euro

Rimango in attesa di esplicita conferma in merito al recepimento di tale mia decisione.

Con i migliori saluti

....., / /

Mario Rossi

Ovviamente, le scritture contabili dovranno rispecchiare la volontà del socio. Ipotizzando che la scelta si orienti sul Versamento in conto capitale, si avrà:

Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi	a	Riserva per versamenti in conto capitale	
--	---	--	--

Poiché la destinazione è a favore della società e non del socio, risulta in questo caso inutile distinguere la provenienza delle somme.

Al riguardo, vanno segnalate due circostanze:

- 1) non è possibile che la rinuncia determini l'evidenza contabile di una sopravvenienza attiva, come era in uso fare nel passato; i documenti Oic esplicitamente vietano tale procedura, in quanto la medesima determina una conseguenza indebita sul risultato di esercizio;
- 2) fiscalmente, invece, il Tuir prevede un trattamento differenziato che varierà dal prossimo anno 2016; infatti:
 - fino al periodo 2015, si prevede che l'eventuale sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio (che, contabilmente, abbiamo detto non dovrebbe essere evidenziata) non sia tassabile;
 - dal periodo 2016, invece, si prevede che la rinuncia determini una sopravvenienza tassabile (a prescindere dal transito a conto economico, quindi con variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi) per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, da attestare con apposito atto di notorietà.

Proviamo allora a comprendere cosa potrà normalmente accadere dal prossimo anno 2016, nelle ipotesi usuali nelle quali il credito rinunciato deriva da un precedente finanziamento.

Se, ad esempio, il sig. Mario Rossi rinuncia ad un credito di 100.000 euro:

- 1) se fornisce alla società un atto notorio in cui attesta che il suo credito vale 100.000 euro (importo pari alla originaria erogazione), nulla accade in capo alla società;
- 2) se, diversamente, il socio nulla attesta, sembrerebbe che la società debba operare una variazione in aumento per un importo di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi.

Si raccomanda, allora, di accompagnare l'atto di rinuncia dalla prescritta autocertificazione, come segue:

MARIO ROSSI (socio)

Via, ...

CAP Città (..)

Spett.le Società

ALFA srl

Via

.....

Oggetto: rinuncia alla restituzione del finanziamento

Con la presente comunico la mia intenzione di rinunciare al diritto alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data per un importo di euro, destinando tali somme a:

- versamento in conto aumento capitale, per euro
- versamento in conto futuro aumento capitale, per euro
- versamento in conto capitale, per euro
- versamento a copertura perdite, per euro

Rimango in attesa di esplicita conferma in merito al recepimento di tale mia decisione.

Con i migliori saluti

....., / /

Mario Rossi

AUTOCERTIFICAZIONE DEL VALORE FISCALE DEL CREDITO

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e fiscali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA

Ai fini di quanto richiesto dalle vigenti norme del Tuir che il credito vantato nei confronti della società al quale con questo atto rinuncia, ha un valore fiscale pari ad euro

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**16
ottobre**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quinta rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8, versano entro oggi la terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove

16 ottobre	dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I rata 16/6 o 6/7) Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quinta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7) Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8) Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8 versano oggi la terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7) Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato (I rata 16/7) Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.
16 ottobre	Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato (I rata 20/8) Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il

versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la ottava rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli

	omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.
26 ottobre	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
30 ottobre	Beni ai soci Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nell'anno 2014. L'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. Finanziamenti all'impresa Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2014 finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. Imu terreni agricoli Scade oggi il versamento, senza interessi e sanzioni, della prima rata dell'Imu agricola 2015 prorogata, solo per i terreni agricoli, dalla data originaria del 16 giugno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma
